

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4526 del 18/08/2026
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, art. 208 - DM n. 127/2024 - DM n. 69/2018 - LR n. 13/2015 - DESMOTER DEI FRATELLI CAVESSI E C. SNC CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI LUGO (RA), VIA BRIGNANI N. 49 E IMPIANTO IN COMUNE DI LUGO (RA), VIA MAESTRI DEL LAVORO N. 6 - RINNOVO CON MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'IMPIANTO DI RECUPERO (R13-R5) DI RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4728 del 18/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciotto AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, art. 208 – DM n. 127/2024 - DM n. 69/2018 - LR n. 13/2015 – **DESMOTER DEI FRATELLI CAVESSI E C. SNC** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI LUGO (RA), VIA BRIGNANI N. 49 E IMPIANTO IN COMUNE DI LUGO (RA), VIA MAESTRI DEL LAVORO N. 6 - **RINNOVO CON MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA** PER L'IMPIANTO DI RECUPERO (R13-R5) DI **RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI**

LA DIRIGENTE

PREMESSO che **Desmoter dei Fratelli Cavessi e C. snc** con sede legale in Comune di Lugo (RA), via Brignani n. 49 (CF./PIVA: 00451260392), risulta titolare dell'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi n. DET-AMB-2020-5193 del 30/10/2020 e smi, con scadenza al 31/05/2022, per la gestione dell'impianto di recupero (R13-R5) di rifiuti inerti non pericolosi sito in Comune di Lugo, via Maestri del Lavoro n. 6, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue di dilavamento ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTA l'istanza presentata in data 30/11/2021 (ns. PG/2021/184083), con cui la società Desmoter dei Fratelli Cavessi e C. snc chiedeva, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il rinnovo dell'AU n. DET-AMB-2020-5193 del 30/10/2020 e smi sopracitata;

VISTO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I della Parte IV in materia di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell'autorizzazione unica per impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- La Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19/01/2026 avente ad oggetto: "*Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia*";
- la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2024-102 del 18/10/2024, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni (ora Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia) di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

RICHIAMATI altresì:

- il Decreto Ministeriale 28 giugno 2024, n. 127 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184 - ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”;
- il Decreto Ministeriale 28 marzo 2018, n. 69 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- la nota circolare Prot. n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*”;

CONSIDERATO che secondo l’AU oggetto di rinnovo:

- per lo svolgimento dell’attività di recupero (R13 - R5) di rifiuti inerti non pericolosi, nel sito di via Maestri del Lavoro n. 6 si individuano:
 - area di messa in riserva in cumuli dei rifiuti in ingresso (non pavimentata), con capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) pari a 30.000 tonnellate, funzionale al successivo recupero (R5) in impianto;
 - area di trattamento per il recupero (R5) dei rifiuti inerti (non pavimentata), per un quantitativo massimo annuo pari a 120.000 t/anno, finalizzato alla produzione di aggregati recuperati e granulato di conglomerato bituminoso, cessando la qualifica di rifiuto ai sensi e per gli effetti rispettivamente dell’art. 184-ter, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi (cd. End of waste “caso per caso”) e del DM n. 69/2018, mediante operazioni di:
 - cernita manuale per la rimozione di eventuali frazioni estranee indesiderate;
 - deferrizzazione tramite separatore magnetico integrato nel trituratore, per la rimozione di eventuali frazioni metalliche ferrose ed eventuale cernita manuale;
 - macinazione mediante trituratore semovente, dotato di ugelli nebulizzatori per il contenimento delle emissioni in atmosfera diffuse di polveri;
 - vagliatura mediante vaglio mobile;
 - area di “quarantena” dei cumuli di rifiuti in uscita dal trattamento meccanico, in attesa delle risultanze delle analisi per la cessazione della qualifica di rifiuto;
 - area di deposito in cumuli dei prodotti in uscita costituiti da aggregati recuperati e da granulato di conglomerato bituminoso;
 - area di stoccaggio dei rifiuti non conformi alle analisi per la certificazione EoW;
 - area di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti in impianto;
- Le operazioni di pesatura e accettazione dei rifiuti in entrata sono effettuate presso la pesa della ditta CO.M.IN. srl, situata in Comune di Lugo, via Maestri del Lavoro n. 5;
- All’interno del piazzale della medesima ditta CO.M.IN. srl, è ammesso lo svolgimento di operazioni di messa in riserva (R13) delle tipologie di rifiuti identificate dai codici EER 170302, 170504 e 170904;
- È inoltre presente un’area limitrofa all’impianto, situata in via Mattei, adibita al deposito dei prodotti certificati End of Waste;
- All’interno dell’impianto è altresì presente un’area di deposito di attrezzature e componenti (quali tubazioni, pozzetti e chiusini in ghisa) necessari per le commesse di edilizia stradale del gestore e che pertanto non rientrano nel campo di applicazione della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

- L'impianto è altresì dotato di sistemi di trattamento delle acque reflue di dilavamento nonché di sistema di nebulizzazione ad acqua, costituito da spruzzatori mobili, di alberature con essenze ad alto fusto sul lato Est e di una rete frangivento antipolvere per il contenimento delle emissioni in atmosfera diffuse di polveri;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento per l'istanza sopracitata, emerge che:

- l'istanza di rilascio dell'AU si intendeva formalmente completa e correttamente presentata in data 30/11/2021, per cui si provvedeva a dare notizia dell'avvio del procedimento con apposita comunicazione ns. PG/2021/188076 del 06/12/2021;
- l'area interessata dall'impianto risulta collocata all'interno del territorio di applicazione della Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel Bacino del Reno del 25/01/2009 e risulta essere caratterizzata da una media probabilità di inondazione da reticolo secondario di pianura (P2), per tempi di ritorno critici compresi tra 50 e 100 anni, come espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale nel proprio parere di competenza (ns. PG/2023/5138).
- come valutato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna, coinvolto nel procedimento, il gestore risulta in regola con i rinnovi periodici del CPI per le attività di cui al DPR n. 151/2011 75.1 A e 12.1 A, con scadenza fissata al 16/04/2027.
- veniva indetta apposita Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi che organizzava i propri lavori come di seguito specificato:
 - si insediava svolgendo una prima seduta in modalità sincrona e telematica in data 11/01/2022 (convocata con nota ns. PG/2021/188076 contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento), da cui emergeva la necessità di acquisire elementi integrativi ai fini istruttori, richiesti al gestore in data 14/02/2022 con nota ns. PG/2022/24288, con sospensione dei termini del procedimento;
 - in ragione della complessità della documentazione da presentare, in data 07/03/2022 (ns. PG/2022/37721) veniva richiesta dal gestore una proroga temporale di 30 giorni del termine inizialmente fissato per la presentazione delle integrazioni, concessa da questa Agenzia con nota ns. PG/2024/42063, restando sospesi i termini del procedimento;
 - a seguito della presentazione in data 13/04/2022, da parte del proponente, della documentazione integrativa richiesta (ns. PG/2022/61879), con ripresa dei termini del procedimento, si teneva in data 06/06/2022 in modalità sincrona e telematica la seconda seduta della Conferenza di Servizi convocata con nota ns. PG/2022/77615 del 09/05/2022 che si concludeva con l'impegno assunto dal proponente di presentare idonea documentazione al fine di corrispondere pienamente alle osservazioni manifestate dalla conferenza di servizi;
 - il proponente presentava la documentazione in risposta alle osservazioni rilevate dalla CdS in data 28/12/2022 (ns. PG/2022/212573);
 - a seguito di approfondimenti d'ufficio, tramite verifiche documentali è emerso che nell'anno 2007 sono state apportate variazioni della potenzialità di trattamento rifiuti dell'impianto, che rientravano nella fattispecie B.2.50 della L.R. n. 4/2018, per cui con nota ns. PG/2023/33960 del 24/02/2023, veniva comunicata la sospensione del procedimento in oggetto, al fine di espletare il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) postuma.

Il procedimento in argomento si concludeva con l'adozione da parte della Regione Emilia Romagna della determinazione dirigenziale dell'Area Valutazione Impatto

Ambientale e Autorizzazioni n. 26443 del 15/12/2023, di esclusione dall'ulteriore procedura di VIA;

- si teneva in data 09/07/2024 in modalità sincrona e telematica la terza seduta della Conferenza di Servizi convocata con nota ns. PG/2024/101897 del 03/06/2024 che si concludeva con l'espressione di parere negativo al rinnovo dell'AU richiesta. Si procedeva pertanto con la comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e smi con nota ns. PG/2024/158671 del 03/09/2024, concedendo al proponente 10 giorni di tempo per presentare osservazioni, eventualmente corredate da documentazione finalizzata a superare le criticità evidenziate.
- in ragione della complessità della documentazione da presentare, in data 13/09/2024 (ns. PG/2024/164893) veniva richiesta dal gestore una proroga temporale di 30 giorni del termine inizialmente fissato per la presentazione delle osservazioni, concessa da questa Agenzia con nota ns. PG/2024/168940;
- a seguito della presentazione in data 14/10/2024, da parte del proponente, della documentazione richiesta ai fini del superamento delle criticità riscontrate (ns. PG/2024/184708), si chiedeva in data 29/10/2024 (ns. PG/2024/196745), 15/05/2025 (ns. PG/2025/90416) e 18/02/2026 (ns. PG/2026/31913) riscontro al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, riscontro in merito alle osservazioni presentate dal proponente ai fini del superamento delle criticità riscontrate.
- il proponente presentava in data 25/03/2025 (ns. PG/2025/56522), entro il termine previsto, l'istanza di aggiornamento dell'AU ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al regolamento adottato con DM n. 127/2024, che veniva assunta nel procedimento di rinnovo dell'AU in corso;
- nell'ambito del procedimento di rinnovo con modifiche, il proponente:
 - rinunciava alla possibilità di stoccaggio (R13) di rifiuti presso la sede dell'azienda COMIN, sita in via Maestri del Lavoro n. 6;
 - chiedeva di ridurre la capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) di rifiuti a 20.000 tonnellate;
 - chiedeva di ridurre il quantitativo di rifiuti da inviare a trattamento a 100.000 tonnellate/anno;
 - chiedeva l'aggiornamento dell'AU per l'adeguamento ai criteri di cui al DM n. 127/2024.
- si teneva in data 02/07/2026 in modalità sincrona e telematica la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi convocata con nota ns. PG/2026/98885 del 28/05/2026, in cui si comunicava al gestore che:
 - si ritiene congrua la richiesta di diminuzione della capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) da 30.000 a 20.000 tonnellate, stanti le dimensioni dell'impianto e la necessità di tenere conto della presenza di diversi cumuli di rifiuti;
 - si ritiene altresì congrua la richiesta di diminuzione fino a 100.000 t/anno del quantitativo massimo annuo di rifiuti da destinare a recupero (R5);
 - nel piazzale di via Mattei non sono effettuate attività di gestione rifiuti rientranti nel campo di applicazione dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

I motivi ostativi si consideravano pertanto superati.

Nell'ambito della medesima seduta di Conferenza di Servizi inoltre:

- si accordava al gestore un periodo di 60 giorni dall'efficacia della presente AU per finalizzare l'adeguamento dell'impianto al nuovo limite operativo per l'operazione di messa in riserva (R13);
- si chiedeva al gestore di fornire la planimetria dell'impianto aggiornata con le risultanze dell'ultima seduta di CdS.

La Conferenza di Servizi si concludeva pertanto con l'unanime consenso al rinnovo con modifiche dell'AU, ferma restando la necessità di acquisire la planimetria aggiornata dell'impianto.

Il gestore forniva la documentazione richiesta con nota ns. PG/2026/134173.

- al fine di assumere la decisione finale, nell'ambito dei lavori dell'apposita Conferenza di Servizi venivano acquisiti i seguenti pareri:
 - parere favorevole, condizionato, di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) espresso dalla Provincia di Ravenna - Servizio Programmazione Territoriale (ns. PG/2022/2319);
 - parere favorevole espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL della Romagna - Servizio Igiene Pubblica sotto il profilo igienico-sanitario nell'ambito della Conferenza di Servizi;
 - parere favorevole, con condizioni, espresso dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna su tutti gli aspetti di competenza (ns. PG/2026/122695);
 - parere favorevole, espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (ns. PG/2025/147818) dal punto di vista idraulico;
 - parere favorevole, espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna (ns. PG/2026/121054), sugli aspetti inerenti la sicurezza antincendio;
 nonchè le relazioni tecniche istruttorie del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per le matrici rifiuti (ns. PG/2026/69974) ed emissioni in atmosfera (ns. PG/2026/128294), a riscontro della richiesta di supporto tecnico avanzata con nota ns. PG/2021/188113;
- risultano pertanto acquisite le conclusioni positive, con prescrizioni, dell'apposita Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VERIFICATO il pagamento delle spese istruttorie necessarie al rilascio dell'AU, secondo quanto previsto dal tariffario delle prestazioni di ARPAE di cui alla DGR Emilia-Romagna n. 926 del 05/06/2019;

DATO ATTO che rispetto agli obblighi di cui al D.Lgs n. 159/2011 e smi, è stato accertato che è tuttora in istruttoria il procedimento di rinnovo dell'iscrizione di Desmoter dei Fratelli Cavessi e C. snc nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("White List") istituito presso la Prefettura di Ravenna. Il presente atto di AU è pertanto soggetto a condizione risolutiva in quanto, in caso di emissione di comunicazione antimafia interdittiva, si procederà alla REVOCA immediata della presente AU con ogni altra conseguenza di legge;

RITENUTO di procedere al rinnovo con modifiche dell'AU dell'impianto di recupero di rifiuti inerti in oggetto;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti nell'impianto in oggetto è rideterminata, secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003, sulla base dei dati aggiornati rilevabili nella documentazione acquisita agli atti e precisamente:

- potenzialità annua di recupero (R5) dell'impianto = 100.000 t/anno di rifiuti non pericolosi
- calcolo importo garanzia finanziaria: $100.000 \text{ t} \times 12,00 \frac{\text{€}}{\text{t}} = \text{€ } 1.200.000,00$
- Importo totale garanzia finanziaria = € 1.200.000,00

nella considerazione che l'operazione di messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso non costituisce operazione autonoma di stoccaggio dei rifiuti ma attività ausiliaria, funzionale e strettamente connessa con il trattamento finalizzato al recupero (R5) nell'impianto stesso.

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che

- i termini di conclusione del procedimento autorizzativo, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sono fissati pari a 150 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale interruzione in caso di richiesta di integrazioni ai fini istruttori;
- con Legge 31 luglio 2023, n. 100 di conversione, con modifiche, del Decreto Legge 1 giugno 2023, n. 61 recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatasi a partire dal 1° maggio 2023, veniva disposta la sospensione sino al 31/08/2023 dei procedimenti e dei termini amministrativi pendenti alla data del 1° maggio 2023, atteso che le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e la Dirigente in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e smi;

SU proposta del Responsabile del procedimento, Ing. Stefano Beniamino Tommasone, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia ARPAE di Ravenna;

DETERMINA

1. Di rinnovare, con modifiche l'**Autorizzazione Unica** (AU), ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, alla Società Desmoter dei Fratelli Cavessi e C. snc (CF./PIVA: 00451260392) con sede legale in Comune di Lugo (RA), via Brignani n. 49, per l'impianto

di recupero (R13-R5) di rifiuti inerti non pericolosi, sito in Comune di Lugo, via Maestri del Lavoro n. 5, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue di dilavamento ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
- comunicazione/nulla osta in merito all'impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

2. Di vincolare l'esercizio dell'impianto oggetto della presente AU al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

2.1. Sono concessi al gestore **60 (sessanta) giorni**, dalla data di efficacia del presente atto, per finalizzare l'adeguamento dell'impianto al nuovo limite operativo per lo stoccaggio istantaneo (R13), pari a 20.000 tonnellate.

2.2. Per l'esercizio dell'impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali ricompresi nella presente AU, contenuti negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare:

- **Allegato A** al presente provvedimento, riportante le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio delle operazioni di recupero (R13-R5) dei rifiuti;
- **Allegato B** al presente provvedimento, riportante le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per le emissioni in atmosfera;
- **Allegato C** al presente provvedimento, riportante le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue di dilavamento;

Ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, il gestore è altresì tenuto al rispetto della seguente prescrizione:

- l'attività potrà svolgersi solamente in periodo di riferimento diurno (ore 6-22);

È altresì fatto salvo il rispetto delle normative in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro e prevenzione incendi.

2.3. L'impianto deve essere gestito conformemente alla perimetrazione e alla suddivisione delle specifiche aree rappresentate nell'apposita planimetria denominata "*Allegato H - Planimetria generale - Rev. 6 Luglio 2026*" che costituisce parte integrante della presente AU e viene allegata.

2.4. L'impianto deve essere esercito nel rispetto del Manuale Operativo di Gestione dell'impianto, per quanto non in contrasto con le prescrizioni dell'AU e con le normative vigenti.

2.5. Eventuali modifiche apportate all'impianto oggetto della presente AU devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi. In particolare costituiscono modifica sostanziale:

- eventuali varianti in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata;
- ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

- ogni eventuale variazione strutturale, ristrutturazione o ampliamento da cui derivino scarichi aventi caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle degli scarichi preesistenti, soggetti a nuova autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

In caso di modifiche che comportino l'introduzione di sorgenti sonore, dovrà essere presentata documentazione previsionale di impatto acustico redatta secondo i criteri di cui alla DGR n. 673/2004.

4. Di concedere la presente AU per un periodo di **10 anni** a decorrere dalla data di rilascio ed è **rinnovabile**. A tal fine almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**; fino alla decisione espressa dall'autorità competente sul rinnovo, l'attività potrà essere proseguita previa estensione della garanzia finanziaria prestata.
5. Di stabilire che per l'esercizio delle operazioni di recupero (R13-R5) dei rifiuti nell'impianto, il gestore è tenuto **entro il 20/09/2026**, pena la revoca dell'autorizzazione, previa diffida in caso di mancato adempimento, a prestare a favore di questa Agenzia (ARPAE - Direzione Generale Bologna - Via Po, 40139 Bologna) ovvero adeguare tramite appendice, la dovuta garanzia finanziaria secondo le modalità di seguito indicate, per un importo pari a **€ 1.200.000,00** e durata pari a quella della presente AU, maggiorata di 2 anni.

La garanzia finanziaria viene costituita secondo le seguenti modalità:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e smi;
- fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e smi (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla DGR n. 1991/2003);
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla DGR n. 1991/2003).

La compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza.

Il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere entrambe allegate all'originale della polizza o dell'appendice alla polizza.

Fino alla scadenza del termine sopraindicato di 90 giorni, le operazioni di gestione dei rifiuti possono essere proseguite nell'impianto in oggetto alle condizioni indicate nella presente AU.

Presso l'impianto, unitamente alla presente AU, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di ARPAE della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

La garanzia finanziaria può essere svincolata da ARPAE in data precedente alla scadenza dell'AU, dopo decorrenza di un termine di 2 anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.

6. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi nell'impianto oggetto della presente AU dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
7. Di dare atto che ARPAE APA - ST territorialmente competente esercita, per quanto di competenza, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nella presente AU;
8. Di trasmettere, con successiva comunicazione, la presente AU al soggetto richiedente previo assolvimento dell'imposta di bollo e agli enti interessati per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
9. Di provvedere alla comunicazione della presente AU ai sensi dell'art. 184-ter, commi 3-bis e 3-septies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite inserimento nell'apposito registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (REcer) istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento autorizzativo è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ravenna - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

GESTIONE RIFIUTI

L'esercizio dell'impianto di recupero (R13-R5) di rifiuti inerti non pericolosi oggetto della presente AU è autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione; durante le operazioni gli addetti devono disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.
2. Le aree interessate dallo scarico, dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere sottoposte a periodico controllo, almeno annuale, e ad eventuale manutenzione al fine di garantire nel tempo l'impermeabilità o l'integrità delle relative superfici. Gli esiti di tali controlli devono essere annotati in un registro a disposizione degli organi di controllo.
3. Le aree utilizzate per la messa in riserva (R13) dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio. Le aree dedicate alle operazioni di messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso devono inoltre essere fisicamente separate dalle aree individuate per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti.
4. I rifiuti inerti non pericolosi per cui è ammessa la **messa in riserva (R13)** per il successivo **recupero (R5)** in impianto, finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto, sono esclusivamente i seguenti:

Codice EER	Descrizione	Prodotti EoW ottenuti
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione	Aggregati recuperati ai sensi del DM 127/2024
170101	Cemento	
170102	Mattoni	
170103	Mattonelle e ceramiche	
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	
170504	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903	Granulato di conglomerato bituminoso ai sensi del DM n. 69/2018
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	

Per una **capacità massima istantanea di stoccaggio (R13)** fissata complessivamente pari a **20.000 tonnellate**.

La messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso non costituisce operazione autonoma di gestione dei rifiuti ma attività ausiliaria, funzionale e strettamente connessa con il trattamento finalizzato al recupero (R5) nell'impianto stesso.

5. In conformità a quanto previsto dall'Allegato 1 al DM n. 127/2024, non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati. Non sono altresì ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica.
6. I rifiuti in ingresso identificati da voci "specchio" e classificati come non pericolosi possono essere accettati in impianto solo previa verifica della "non pericolosità" (anche attraverso analisi chimiche se necessario).
7. Il rifiuto avente codice EER 170504 in ingresso all'impianto, deve essere mantenuto in cumuli distinti a seconda delle risultanze analitiche di cui alla colonna 3 o 4 della tabella 2 dell'allegato 1 al DM 127/2024.
8. Tutti i rifiuti in ingresso su cui viene operata la messa in riserva (**R13**) non devono rimanere stoccati presso l'impianto per un periodo superiore a **12 mesi** a far data dalla loro presa in carico.
9. I rifiuti in ingresso devono essere stoccati nell'area dedicata in cumuli distinti, chiaramente e univocamente identificati, evitandone la miscelazione.
10. Il quantitativo massimo annuo di rifiuti ammesso complessivamente alle operazioni di recupero R5 nell'impianto è fissato a **100.000 tonnellate/anno**.
11. In conformità a quanto previsto dall'Allegato 1 al DM n. 127/2024, le verifiche sui rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato devono includere:
 - esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso;
 - controllo visivo;
 - eventuali controlli supplementari.

A tal fine, il Manuale Operativo di gestione dell'impianto deve contenere apposita procedura di accettazione rifiuti idonea a verificare che gli stessi corrispondano alle caratteristiche previste dal regolamento di cui al DM n. 127/2024.

Il Manuale Operativo di gestione dell'impianto deve altresì contenere apposita procedura per verifica di conformità del prodotto e garantisce almeno il rispetto dei seguenti obblighi:

- esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti in ingresso da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
- controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
- accettazione di tali rifiuti solo ove l'esame della documentazione a corredo e il controllo visivo abbiano esito positivo sotto il controllo di personale con formazione e aggiornamento periodico che provvede alla selezione dei rifiuti, rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo;
- pesatura e registrazione dei dati relativi al carico dei rifiuti in ingresso;
- stoccaggio separato dei rifiuti non conformi ai criteri di ammissibilità in area dedicata;
- messa in riserva dei rifiuti conformi nell'area dedicata esclusivamente ad essi, la quale è strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi;

- movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato recuperato realizzata da parte di personale con formazione e aggiornamento periodico in modo da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo;
 - svolgimento di eventuali controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.
12. In conformità a quanto previsto dall'Allegato 1 al DM n. 69/2018, le verifiche sui rifiuti ingresso di cui al codice EER 170302 devono verificare l'assenza di materiale diverso dal conglomerato bituminoso. A tal fine, il produttore del granulato di conglomerato bituminoso deve dotarsi di una procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso anche tramite il controllo visivo.
13. I rifiuti da costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati "**aggregato recuperato**" se soddisfano i criteri di cui all'art. 3 del DM n. 127/2024.

In particolare i lotti di aggregato recuperato devono rispettare i parametri indicati in tabella 2 e 3 dell'allegato 1 al DM 127/2024 a seconda della destinazione d'uso, del test di cessione di cui alla tabella 3 dell'allegato 1 al DM 127/2024 e delle norme tecniche elencate in tabella 5 dell'allegato 2 al DM 127/2024;

il rispetto di tali criteri deve essere attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ("*dichiarazione di conformità*"), redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo il modulo di cui all'Allegato 3 al DM n. 127/2024. In caso contrario il materiale resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati.

Per lotto è da intendersi un quantitativo non superiore a **3.000 m³** di aggregato recuperato.

Gli aggregati recuperati ottenuti sono utilizzabili esclusivamente per gli scopi specifici di cui alle lettere da a) a g) dell'Allegato 2 al DM n. 127/2024 .

14. Il conglomerato bituminoso di cui al codice EER 170302 cessa di essere qualificato come rifiuto ed è qualificato "**granulato di conglomerato bituminoso**" se soddisfa i seguenti criteri previsti dall'art. 3 del DM n. 69/2018:

- 14.a) è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'Allegato 1 al DM n. 69/2018;
- 14.b) risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
- 14.c) risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell'Allegato 1 al DM n. 69/2018.

In particolare i lotti di granulato di conglomerato bituminoso devono rispettare le verifiche di cui al punto n.2 dell'allegato 1 al DM n. 69/2018;

il rispetto di tali criteri deve essere attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ("*dichiarazione di conformità*"), redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo il modulo di cui all'Allegato 2 al DM n. 69/2018. In caso contrario il materiale resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati.

Per lotto è da intendersi un quantitativo non superiore a **3.000 m³** di granulato di conglomerato bituminoso.

15. Il sistema di gestione adottato deve essere idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri stabiliti ai fini della cessazione di qualifica di rifiuto, comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio.
16. La cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto di aggregato recuperato e di granulato di conglomerato bituminoso avviene al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità da parte del produttore. Ai sensi dell'art. 184-ter, comma 5) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.
17. Le dichiarazioni di conformità devono essere inviate, anche in forma cumulativa, con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ad ARPAE, **entro sei mesi** dalla data di produzione del lotto cui si riferisce, e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto.
18. Il produttore di aggregato recuperato e di granulato di conglomerato bituminoso deve conservare, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia anche in formato elettronico della dichiarazione di conformità, per un periodo di **5 anni** dalla data dell'invio della stessa all'Autorità competente, mettendola a disposizione delle autorità di controllo.
19. Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei criteri di cui all'art. 3 del DM n. 127/2024, il gestore dell'impianto deve prelevare un campione da ogni lotto di aggregato prodotto in conformità alla norma UNI 10802, eventualmente avvalendosi delle modalità di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma Uni/Tr 11682. Tali campioni devono essere conservati presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale per **1 anno** dalla data dell'invio della dichiarazione di conformità che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati.
Per le verifiche di conformità e idoneità volte al controllo del rispetto delle norme tecniche di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 2 al DM n. 127/2024, il campione per ciascun lotto di aggregato recuperato deve essere prelevato in conformità alla norma Uni 932-1.
Le modalità di conservazione del campione devono essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e sono idonee a consentire la ripetizione delle analisi.
20. Il produttore deve conservare per **5 anni** presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma Uni 10802 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 del DM n. 69/2018.
Le modalità di conservazione del campione devono essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del granulato di conglomerato bituminoso prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.
21. Durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato e del granulato di conglomerato bituminoso, il deposito e la movimentazione degli stessi devono essere organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati. In attesa dell'accertamento di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, i lotti in "quarantena" devono essere opportunamente segnalati mediante apposizione di cartellonistica.

Per l'intero periodo di giacenza del materiale recuperato presso l'impianto, l'aggregato recuperato e il granulato di conglomerato bituminoso devono essere depositati e movimentati all'interno dello stesso sito e nelle aree di deposito adibite allo scopo.

I lotti prodotti devono essere mantenuti separati fra loro, opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il numero indicato nella relativa dichiarazione di conformità.

22. Nel caso di accertata non conformità riferita esclusivamente ai requisiti di idoneità tecnica di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 2 al DM n. 127/2024, il lotto di aggregato recuperato già risultato conforme ai requisiti di qualità di cui all'Allegato 1 al DM n. 127/2024 può essere sottoposto ad un nuovo processo di lavorazione.

In caso di non conformità al test di cessione, il rifiuto deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti terzi.

23. Le aree di deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti prodotti in impianto devono essere opportunamente perimetrate e individuate in sito mediante apposizione di cartellonistica e segnaletica, con indicazione della tipologia dei rifiuti depositati (codice EER).

24. I rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero/smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati ad essi. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero finale.

25. A chiusura dell'impianto deve essere previsto un piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

Resta fermo:

- *l'obbligo del rispetto delle pertinenti disposizioni di cui al DM n. 127/2024 per la produzione di aggregati recuperati e al DM n. 69/2018 per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso, per quanto non specificatamente stabilito nella presente AU;*
- *l'obbligo di rispettare le disposizioni sulla tenuta del deposito temporaneo di rifiuti prodotti dall'impianto, di cui all'art. 185-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi;*
- *l'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art. 190 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.*

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di recupero dei rifiuti oggetto della presente AU sono autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate, individuate sulla base di:

- D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. - Parte V, Titolo I in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività.

Prescrizioni

1. L'attività di frantumazione deve essere svolta in un'area del piazzale protetta dai cumuli e dal capannone e deve rimanere costantemente attivo il sistema di nebulizzazione a servizio del frantumatore;
2. deve essere presente e mantenuta in perfetta efficienza, come disposto nell'Allegato V, Parte I della Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la barriera frangivento, di altezza tale da consentire la necessaria funzione frangivento secondo quanto disposto dalle Norme vigenti;
3. l'altezza dei cumuli deve essere inferiore all'altezza della barriera "antipolvere". La Ditta deve posizionare i cumuli costituiti da materiale più polverulento, in posizione riparata rispetto al confine;
4. Sui cumuli deve essere realizzata un'idonea copertura oppure deve essere assicurata la bagnatura degli stessi, secondo la Procedura Operativa presentata e allegata alla presente AU;
5. Per la fase di carico del materiale su camion, effettuata con pala meccanica, deve essere limitata la distanza di caduta provvedendo a posizionare la benna il più vicino possibile al cassone;
6. I camion in uscita devono obbligatoriamente essere coperti e prima di entrare su strada ad uso pubblico, devono procedere alla pulizie delle ruote o anche lavaggio delle stesse;
7. Il piazzale e le vie di transito interne, devono essere mantenute costantemente pulite.
8. per i controlli che devono essere effettuati a cura della direzione del gestore, si indica una metodologia semplificata. Il gestore deve annotare, su un apposito registro con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti:
 - a. l'attivazione e la durata degli interventi di bagnatura, l'attivazione e la durata delle operazioni di pulizia dei piazzali e della viabilità interna nonché la motivazione della mancata effettuazione delle procedure;
 - b. i periodi di utilizzo del frantumatore;
 - c. ogni eventuale malfunzionamento ai sistemi di bagnatura.
10. Il gestore deve adottare le seguenti misure volte al contenimento delle emissioni diffuse polverulente:

- a. bagnatura dei cumuli di materiali inerti con appositi spruzzatori mobili che attingono acqua tramite pompaggio dagli adiacenti canali di scolo, che vengono attivati approssimativamente con le seguenti modalità:
 - i. durante la stagione calda e secca: 2 volte al giorno per una durata di 1 ora per ciascuna bagnatura.
 - ii. durante la stagione fredda e umida: solo in caso di necessità, e comunque approssimativamente 1 volta al giorno per una durata di 1 ora.

- a. pulizia del piazzale e della viabilità interna con spazzatrice, e successiva bagnatura del piazzale e della viabilità interna con acqua tramite manichette, che avviene approssimativamente con le seguenti modalità:
- b. durante la stagione calda e secca: 4 volte al giorno per una durata di 30 minuti per ciascuna pulizia e bagnatura.
- c. durante la stagione fredda e umida: solo in caso di necessità, e comunque approssimativamente 1 volta al giorno per una durata di 1 ora.

SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO

Lo scarico in acque superficiali delle acque reflue domestiche unite ad acque reflue di dilavamento di oggetto della presente AU è autorizzato, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di seguito indicate, individuati sulla base di:

- D.Lgs n. 152/2006 e smi - Parte III, Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 286/2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di dilavamento e di lavaggio da aree esterne;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 1860/2006 recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque di dilavamento in attuazione della DGR n. 286/2005.

Condizioni

Si tratta esclusivamente dello scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di dilavamento classificate ai sensi della DGR n. 286/2005, come "acque reflue di dilavamento" derivanti dai piazzali di stoccaggio e lavorazione di rifiuti inerti e deposito di End of waste. Tali acque meteoriche recapitano nella pubblica fognatura mista di Via Maestri Del Lavoro, previo trattamento in vasca di sedimentazione in continuo, con trattamento finale all'impianto di depurazione di Via Tomba n. 25 a Lugo;

Il sistema di trattamento delle acque di dilavamento è composto da una vasca di prima pioggia interrata di capacità 15 m³, un disoleatore di capacità 4,7 m³, entrambi dimensionati per il trattamento delle acque meteoriche provenienti dal piazzale. È inoltre presente, a valle del sistema di trattamento prima pioggia, una vasca di sedimentazione tricamerale di capacità 16,5 m³, come ulteriore misura di sicurezza. Le acque reflue in oggetto sono ispezionabili e campionabili presso l'apposito pozzetto indicato nella planimetria allegata, posto a monte dello scarico in pubblica fognatura.

La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentante della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.

Non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, gli scarichi in pubblica fognatura delle acque di seconda pioggia (convogliate, tramite pozzetto scolmatore/deviatore, nella rete fognaria bianca aziendale collegata alla rete fognaria pubblica comunale di Via Maestri del Lavoro) e delle acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento vigente.

HERA SpA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nell'impianto, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

HERA SpA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.

La planimetria della rete fognaria, ove vengono indicati i pozzetti ufficiali di prelevamento allegata alla presente, costituisce parte integrante della presente AU e viene allegata.

Prescrizioni

1. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.**;
2. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - **vasca di sedimentazione in continuo** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue di dilavamento) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
3. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
4. Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
5. Il titolare deve presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
6. I valori di emissione non devono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
7. È fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa.
8. I pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.lgs 152/06 e s.m.i., devono essere mantenuti sempre accessibili ed in sicurezza agli organi di vigilanza. devono essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non devono essere mai depositati materiali di alcun tipo.
9. È fatto obbligo dare immediata comunicazione a mezzo PEC, all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e ad ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.